

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3296 del 26/06/2017
Oggetto	Ditta ELLE CERAMICA S.p.A., Via Giardini n° 58/60, Fiorano Modenese (Mo). TERZA MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3418 del 26/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventisei GIUGNO 2017 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA - L.R. 21/04. DITTA **ELLE CERAMICA S.P.A.**, INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA, SITA IN VIA GIARDINI, n. 58/60 A FIORANO MODENESE (MO)

(RIF. INT. n. 00178910360 / 67)

TERZA MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V^a circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;

richiamata la **Determinazione n. 376 del 26/10/2016** con la quale la Provincia di Modena ha rinnovato l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata alla Ditta Elle Ceramica S.p.A., avente sede legale in Via Giardini n. 58/60 in comune di Fiorano Modenese (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura sita presso la sede legale del gestore;

richiamate la **Determinazione n. 164 del 11/10/2013** e la **Determinazione n. 3589 del 29/09/2016** di modifica non sostanziale dell'AIA sopra citata;

vista la documentazione inviata dalla Ditta il 05/05/2017 mediante il Portale IPPC-AIA della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 8903 del 08/05/2017, con la quale il gestore comunica l'intenzione di apportare modifiche non sostanziali al proprio assetto impiantistico e gestionale, consistenti in:

- I. **installazione di n. 1 nuova linea di scelta (L4)** in aggiunta alle n. 3 già esistenti, nonché **sostituzione della linea di scelta L1** con una nuova;
- II. **modifica delle modalità di movimentazione di materiale crudo e cotto**, in particolare:
 - in una prima fase, la movimentazione del materiale cotto, attualmente svolta mediante posizionamento su rulli, sarà sostituita dal prelevamento tramite piani aspirati e successivo posizionamento su panconi metallici, spostati mediante navette LGV automatizzate a percorso stabilito. Sarà inserito un ponte metallico sollevabile, che permetterà la gestione simultanea del crudo tramite carri su binario e del cotto tramite navette LGV;
 - in una seconda fase, sarà modificata la movimentazione del materiale crudo, non più spostato tramite binaria, ma caricato su box a rulli gestiti tramite navette LGV.

In conclusione, saranno eliminati tutti i binari esistenti, che verranno coperti da pavimentazione cementizia, permettendo quindi la movimentazione delle navette;
- III. **razionalizzazione dell'ex capannone argille**, con l'eliminazione del setto di cemento centrale presente a terra e la realizzazione di una pavimentazione in cemento omogenea, con conseguente riduzione della possibilità di accumulo di polveri;
- IV. **installazione di n. 1 nuova linea di taglio e rettifica a secco** del materiale cotto. La linea sarà sottoposta ad aspirazione e gli effluenti gassosi risultanti saranno convogliati al **nuovo punto di emissione in atmosfera E12**, caratterizzato da portata massima di **29.000 Nm³/h** e durata di funzionamento massima di **15 h/giorno** e provvisto di **filtro a tessuto**; allo scopo di contenere l'incremento del flusso di massa complessivo di "materiale particellare", il gestore propone di:
 - applicare ad E12 un limite di concentrazione massima di "materiale particellare" pari a **20 mg/Nm³** (inferiore al valore di 30 mg/Nm³ previsto dai criteri tecnici CRIAER della Regione Emilia Romagna);
 - ridurre il limite di concentrazione massima di "materiale particellare" prescritto per alcuni punti di emissione in atmosfera esistenti, in particolare:
 - per **E1** "*ingresso argilla atomizzata*" riduzione da 18 mg/Nm³ a **15 mg/Nm³**;
 - per **E3** "*pulizia polveri*" riduzione da 30 mg/Nm³ a **15 mg/Nm³**;
 - per **E14** "*soffiaggio ingresso forno Sacmi e pulizia rulli*" riduzione da 30 mg/Nm³ a **10 mg/Nm³**.

In questo modo, l'incremento complessivo del flusso di massa autorizzato per "materiale particellare" sarà di **6,1 kg/giorno**;
- V. **smantellamento** di un vecchio box filtri fumi e di n. 2 ripostigli situati dietro il capannone argille (lato est), per permettere il passaggio dei mezzi in maniera più agevole;

VI. realizzazione di una tettoia lungo il perimetro del capannone sul lato nord per coprire una rulliera che porterà il prodotto finito dall'interno all'esterno dello stabilimento;

VII. realizzazione di una tettoia lungo il perimetro del capannone sul lato nord per coprire una linea di termoretrazione che verrà posizionata esternamente, con conseguente spostamento del relativo punto di emissione in atmosfera esistente **E23**.

In riferimento alla modifica di cui al precedente punto **IV**. (nuova linea di taglio e rettifica a secco), il gestore dichiara che:

- l'assorbimento elettrico associato all'impiantistica di E12 sarà di circa 55 kW;
- il filtro a tessuto a servizio di E12 sarà dotato di tettoia metallica;
- la nuova linea di taglio-rettifica costituirà una significativa fonte di rumore, che tuttavia avrà effetti localizzati all'interno dello stabilimento, mentre gli effetti acustici esterni saranno legati all'impianto di aspirazione e filtrazione (E12), il cui camino (alto circa 7 m) sarà dotato di silenziatore nel tratto finale. A questo proposito, il gestore valuta che la posizione della nuova sorgente (situata in corrispondenza del piazzale nord, utilizzato come deposito di prodotti finiti) sia tale da non creare concrete possibilità né di superamento dei limiti di immissione, né di un apprezzabile effetto acustico presso le abitazioni più vicine; infatti:
 - la nuova sorgente sarà attiva solo in periodo diurno, per il quale la normativa vigente in materia di rumore prevede un limite di immissione assoluta pari a 60 dBA;
 - il piazzale nord ha un'ampia estensione e il confine di proprietà dista circa 65 m;
 - il primo edificio (stabile produttivo privo di uffici esposti verso la sorgente) dista almeno 75 m, mentre le abitazioni più vicine si trovano ad una distanza di almeno 185 m;
 - ipotizzando che il nuovo impianto produca un livello sonoro di 75 dBA alla distanza di 5 m, si calcola un'attenuazione di oltre 22 dBA al confine aziendale e quindi un livello di circa 53 dBA (circa 43 dBA al recettore più vicino), trascurando tra l'altro il parziale effetto barriera dovuto ai prodotti finiti stoccati in pallet nel piazzale.

L'Azienda precisa che, nel caso in cui in futuro si intendesse estendere il funzionamento di E12 al periodo notturno, sarebbe necessario garantire livelli acustici inferiori;

dato atto che in data 02/05/2017 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione";

visto il parere espresso dal Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna con lettera prot. n. 443222 del 14/06/2017, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 11633 del 14/06/2017, con la quale viene evidenziato che:

- **gli interventi di cui ai precedenti punti I e IV devono essere assoggettati a procedura di Verifica (Screening)** ai sensi della L.R. 9/99, in quanto:
 - in base a quanto stabilito dall'art. 2, comma 2 della L.R. 9/99 e dall'art. 5, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 152/06, col termine "modifica" si intende *"la variazione di un [...] impianto o*

progetto approvato, compresi [...] le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente";

- l'installazione in oggetto rientra tra quelle di cui al punto B2.27 dell'Allegato B2 alla L.R. 9/99 *"Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, grés e porcellane, di capacità superiore a 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³";*
- poiché il progetto prevede l'installazione di nuove linee (linea di scelta, taglio e rettifica a secco), varia il funzionamento dell'impianto e quindi l'intervento proposto rientra al punto B2.68 dell'Allegato B2 alla L.R. 9/99 relativo alle *"modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A2 o all'allegato B2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A2)";*
- per gli **interventi di cui ai precedenti punti II, III, V, VI e VII non è necessaria la sottoposizione alla procedura di Screening** (se disgiunti dalla realizzazione degli interventi di cui ai punti I e IV), dal momento che si tratta di modifiche gestionali dell'impianto e di modifiche edilizie di strutture all'interno dell'Azienda, senza variazioni delle caratteristiche di funzionamento dell'impianto;

richiamata la nota prot. n. 11960 del 19/06/2017 trasmessa dalla scrivente all'Azienda in oggetto, con la quale, alla luce del parere della Regione Emilia Romagna sopra citato, è stato comunicato a Elle Ceramica S.p.A. che:

- gli interventi di cui ai precedenti **punti I e IV devono essere preliminarmente sottoposti a procedura di Verifica (Screening)** ai sensi della L.R. 9/99 e pertanto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, **l'istruttoria relativa agli interventi di modifica dell'AIA cui ai citati punti è SOSPESA** e potrà essere condotta solo alla conclusione del procedimento di Verifica (Screening);
- si ritiene possibile procedere immediatamente all'istruttoria relativa ai soli interventi di cui ai precedenti punti II, III, V, VI e VII;

dato atto che gli interventi di cui ai precedenti punti II, III, V, VI e VII non comportano alcuna variazione per quanto riguarda la capacità produttiva massima dell'installazione, il ciclo produttivo applicato, il consumo di materie prime, i consumi idrici, i consumi energetici, gli scarichi idrici, la produzione e le modalità di gestione dei rifiuti, le misure di protezione di suolo e acque sotterranee;

preso atto delle nuove modalità di movimentazione del materiale crudo e del materiale cotto all'interno dello stabilimento che il gestore intende implementare (punto II) e non rilevando motivi ostativi a riguardo;

valutata positivamente l'intenzione del gestore di razionalizzare la pavimentazione dell'ex capannone argille (punto III), dal momento che l'intervento permetterà di migliorare la gestione delle polveri diffuse, riducendo l'accumulo di polveri;

preso atto dell'intenzione del gestore di smantellare il vecchio box filtri e i ripostigli situati dietro il capannone argille (punto *V*) e non rilevando motivi ostativi a riguardo;

preso atto dell'intenzione del gestore di realizzare una nuova copertura lungo il perimetro nord del capannone a servizio di una rulliera di trasporto del prodotto finito (punto *VI*) e non rilevando motivi ostativi a riguardo;

preso atto dell'intenzione del gestore di posizionare esternamente, sul lato nord, una linea di termoretrazione, con la realizzazione di una nuova copertura a suo servizio, e rilevato che:

- il posizionamento della linea comporta lo spostamento del punto di emissione in atmosfera **E23**, senza variazioni dei parametri di funzionamento già autorizzati per lo stesso. A tale riguardo, si ritiene opportuno prescrivere la comunicazione di una **nuova data di messa in esercizio** e l'esecuzione di **nuove analisi di messa a regime** una volta collocata l'emissione nella sua nuova posizione;
- si ritiene che lo spostamento del punto di emissione in atmosfera E23 non sia tale da modificare in maniera degna di nota l'impatto acustico complessivo dell'installazione, anche in considerazione del ridotto valore di portata massima (700 Nm³/h) e della limitata durata di funzionamento giornaliera (4 h/giorno) di E23;

verificato che le modifiche di cui ai precedenti punti II, III, V, VI e VII si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

non ritenendo possibile autorizzare allo stato attuale le modifiche di cui ai precedenti punti I e IV, in attesa dello svolgimento del necessario procedimento di Verifica (Screening), per le motivazioni sopra riportate;

visto l'art. 29-sexies comma 6-bis del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda (introdotto dal D.Lgs. 46/2014 di recepimento della Direttiva 2010/75/UE e di modifica del D.Lgs. 152/06), che stabilisce che, *“fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle Bat applicabili, l'autorizzazione integrata ambientale programma specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli”*, e ritenendo pertanto opportuno richiedere al gestore di **presentare una proposta di monitoraggio relativo al suolo e alle acque sotterranee**;

ritenendo inoltre opportuno precisare che la documentazione relativa alla “verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento” di cui all'art. 29-ter comma 1 lettera *m*) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, presentata dalla Ditta in oggetto il 27/07/2015, dovrà essere aggiornata ogni qual volta intervengano modifiche relative alle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione in oggetto, al ciclo produttivo e ai presidi di tutela di suolo e acque sotterranee;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il dr. Richard Ferrari, Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali di Arpae-SAC di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dr. Giovanni Rompianesi, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n.472 a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede,

il Dirigente determina

- di autorizzare le modifiche comunicate limitatamente ai soli punti II, III, V, VI e VII sopra elencati e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con **Determinazione n. 376 del 26/10/2012 e successive modifiche** alla Ditta Elle Ceramica S.p.A., avente sede legale in Via Giardini n. 58/60 in comune di Fiorano Modenese (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura sita presso la sede legale del gestore, come di seguito indicato:
 - a) la Ditta è tenuta a comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti relativi all'emissione in atmosfera **E23**, una volta collocata nella sua nuova posizione, **almeno 15 giorni prima** a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax ad Arpae di Modena e Comune di Fiorano Modenese. Si ricorda che, come già prescritto al punto 3 della sezione D2.4 dell'Allegato I, tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non possono intercorrere più di 60 giorni;
 - b) il punto 4 della sezione D2.4 "Emissioni in atmosfera" dell'Allegato I è **sostituito dal seguente**:
 - 4. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax ad Arpae di Modena e Comune di Fiorano Modenese **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** degli impianti nuovi o modificati, **i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose**, in particolare:
 - per l'emissione **E23** su un unico prelievo eseguito in corrispondenza della data di messa a regime nella nuova posizione.
 - c) alla sezione D2.2 "comunicazioni e requisiti di notifica" dell'Allegato I sono **aggiunti i seguenti punti**:

11. Alla luce dell'entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014, recepimento della Direttiva 2010/75/UE, e in particolare dell'art. 29-sexies comma 6-bis del D.Lgs. 152/06, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del Ministero o di altri organi competenti, si rende necessaria l'**integrazione del Piano di Monitoraggio** programmando **specifici controlli sulle acque sotterranee e sul suolo** secondo le frequenze definite dal succitato decreto (almeno ogni cinque anni per le acque sotterranee ed almeno ogni dieci anni per il suolo). Si chiede pertanto al gestore di **trasmettere ad Arpae di Modena e Comune di Fiorano Modenese entro il 11/04/2018 una proposta di monitoraggio** in tal senso. A seguito della valutazione della proposta di monitoraggio ricevuta e del parere del Servizio Territoriale di Arpae di Modena, l'Autorità competente effettuerà un aggiornamento d'ufficio dell'AIA.

In merito a tale obbligo, si ricorda che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nella circolare del 17/06/2015, ha disposto che *la validazione della pre-relazione di riferimento potrà costituire una valutazione sistematica del rischio di contaminazione utile a fissare diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli delle acque sotterranee e del suolo*. Pertanto, qualora l'Azienda intenda proporre diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli delle acque sotterranee e del suolo, dovrà provvedere a presentare **istanza volontaria di validazione della pre-relazione di riferimento** (sotto forma di modifica non sostanziale dell'AIA).

12. Il gestore è tenuto ad aggiornare la documentazione relativa alla "verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento" di cui all'art. 29-ter comma 1 lettera m) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda (presentata il 27/07/2015) ogni qual volta intervengano modifiche relative alle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione in oggetto, al ciclo produttivo e ai relativi presidi di tutela di suolo o acque sotterranee.

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 376 del 26/10/2012 e successive modifiche**;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 376 del 26/10/2012 e successive modifiche, per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Elle Ceramica S.p.A. e al Comune di Fiorano Modenese tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico;
- di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla data di efficacia del provvedimento stesso;

- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

IL FUNZIONARIO IPPC-AIA DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
dr. Richard Ferrari

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.